



Tribunale di Pordenone

DICHIARAZIONE D'INTENTI

1. Per consentire il graduale passaggio al processo telematico e favorire la leggibilità e la consultazione di atti e documenti telematici e l'apprezzamento dell'attività defensionale fino al 31.12.2015, gli avvocati provvederanno a consegnare al Magistrato una copia cartacea di cortesia degli atti e dei documenti depositati telematicamente, con le seguenti modalità:

a. le copie cartacee delle memorie ex art. 183 VI° comma n. 1, 2, 3 c.p.c. e dei relativi documenti verranno consegnate unitariamente alla cancelleria civile 10 giorni prima dell'udienza fissata per la discussione delle richieste istruttorie;

b. analoga consegna interverrà (10 giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. o al più tardi all'udienza se il deposito telematico interviene in prossimità della stessa) con riguardo agli atti introduttivi o di costituzione (e dei relativi documenti) se depositati telematicamente;

c. non sarà necessario depositare copie di cortesia degli atti contemplati sub precedente punto a) aventi lunghezza non superiore a 5 facciate e non contenenti capitoli di prova testimoniale con allegati non più di 10 documenti;

d. non è richiesta la consegna di copia di cortesia degli scritti conclusivi;

e. le copie di cortesia devono contenere l'attestazione da parte del legale della conformità all'originale depositato telematicamente e, nella prima pagina in alto a destra, la chiara indicazione del giudice, del numero di ruolo e dell'udienza.

2. Nei procedimenti con rito diverso da quello ordinario e di lavoro, verrà depositata entro l'udienza una copia di cortesia della memoria di costituzione se questa sia stata depositata telematicamente; in caso di assegnazione di termini per note o memorie i difensori depositeranno una copia cartacea di cortesia entro il secondo giorno successivo a quello del deposito telematico.

3. Le copie di cortesia vanno consegnate senza formalità allo sportello della cancelleria, che le accetterà senza apposizione di alcun timbro. Il mancato rispetto dei termini indicati o la mancata consegna delle copie di cortesia non comporterà decadenza o penalizzazioni di alcun genere (salva l'eventuale necessità di rinvio dell'udienza); l'inserimento delle copie nel fascicolo d'ufficio avverrà secondo le modalità concordate dai magistrati col responsabile dei servizi di cancelleria.

4. Le copie di cortesia degli atti e dei documenti non verranno restituite all'avvocato depositante.

5. Le parti sono invitate a depositare a mezzo del processo civile telematico almeno cinque giorni prima dell'udienza il foglio informatico di precisazione delle conclusioni, come memoria generica in formato .pdf. nativo, o meglio, sfruttando l'apposita funzione di console ed a tal fine seguendo le seguenti istruzioni: <http://www.ordineavvocatipordenone.it/public/comunicazioni/Deposito%20di%20atti%20e%20memorie%20tramite%20console%20avvocato%203.0.pdf>.


6. Il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine monitoreranno l'andamento del servizio e nel gennaio 2016 verificheranno la funzionalità e la persistente necessità ed opportunità di confermare il convenuto deposito delle copie cartacee, tenendo conto al riguardo del concreto impegno richiesto da questo incombente agli avvocati e alle cancellerie, degli intervenuti mutamenti nelle tecniche di redazione degli atti e di ogni altro utile elementi.

+++++

Pordenone, 19 maggio 2015

Presidente del Tribunale di Pordenone

Dott. Francesco Pedoja



Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone

Avv. Rosanna Rovere

